

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA
DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE DEGLI ALLOGGI
SITI IN VIA MAZZINI, CIVICO 8 E 20 - CONTRIBUTO L. 160/2019.**

CUP: H82D22000090001

CIG: 9367186E69

L'anno duemilaventidue il giorno 27 del mese di Settembre nella sede municipale del Comune di San Michele al Tagliamento con la presente scrittura privata, redatta in unico originale, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del C.C.

TRA

- ██████████ nata a ██████████, nella sua qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici, del Comune di San Michele al Tagliamento, P.I. 00325190270, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "COMMITTENTE";

E

- ██████████, nato a ██████████ il ██████████, domiciliato a ██████████ (UD) in Via ██████████ ██████████, legale rappresentante della ditta Galetto Impianti di Giorgio Galetto & C. S.a.S., iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Pordenone - Udine, Codice Fiscale e numero d'iscrizione 02326470305, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "APPALTATORE";

P R E M E S S O

- che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 02.08.2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale residenziale degli alloggi siti in via Mazzini, civico 8 e 20 - Contributo l. 160/2019”, nell’importo complessivo di € 290.000,00 di cui € 142.266,13 per lavori a base d’appalto, € 4.415,50 per oneri per la sicurezza ed € 143.318,37 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- che l’intervento sopra descritto rientra tra le opere pubbliche in materia di contributo per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile anno 2022 (art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i.), confluite nel PNRR alla linea di finanziamento M2C4- investimento 2.2 finanziato dall’unione Europea – NextGenerationEU, per le quali al Comune di San Michele al Tagliamento è stato assegnato un contributo statale di € 90.000,00;;

- che in seguito a procedura di cui all’art. 1 della L. 120/2020, con determinazione del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 889 in data 31.08.2022 i lavori in argomento sono stati aggiudicati in via definitiva alla impresa Galetto Impianti di Giorgio Galetto & C. S.a.S. nell’importo complessivo di € 134.640,00, oltre a € 4.415,50 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta = € 139.055,50 + IVA di legge, in seguito all’offerta del 5,36% di ribasso sul prezzo posto a base di gara;

- che in data 17.09.2019 è stato sottoscritto tra gli altri dal Ministero dell’Interno, dalla Prefettura di Venezia, dalla Regione Veneto e dall’Associazione Regionale Comuni del Veneto il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel

settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture d'ora in poi
"Protocollo di legalità".

TUTTO CIO' PREMESSO

Essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto, le
stesse generalizzate come in premessa convengono e stipulano quanto segue:

1) Le premesse normative formano parte integrante e sostanziale del presente
atto.

2) Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di San Michele al
Tagliamento, concede in appalto alla ditta Galetto Impianti di Giorgio Galetto
& C. S.a.S. di Latisana (UD), che tramite il sig. ██████████ suo legale
rappresentante, accetta l'esecuzione dei "Lavori di adeguamento e messa in
sicurezza del patrimonio comunale residenziale degli alloggi siti in via
Mazzini, civico 8 e 20 - Contributo l. 160/2019"

3) Il corrispettivo viene fissato nella somma complessiva di € 139.055,50 (euro
centotrentanovemilacinquantacinque/50) di cui € 134.640,00 (euro
centotrentaquattromilaseicentoquaranta/00) per lavori veri e propri, più €
4.415,50 (euro quattromilaquattrocentoquindici/50) per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge e verrà corrisposto applicando ai
lavori richiesti i prezzi offerti in sede di gara.

4) Il presente contratto è stipulato a "misura" ai sensi dell'art. 3 co.1 lett.
e) del D.Lgs. 50/2016, per cui il ribasso sull'elenco prezzi offerto
dall'appaltatore in sede di gara costituisce l'elenco dei prezzi di appalto.

5) I prezzi sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
Non è ammessa la revisione dei prezzi, salvo quanto previsto dal D.Lgs.
50/2016.

6) Il presente appalto è concesso sotto l'osservanza, piena, assoluta ed incondizionata delle modalità di cui al Capitolato generale d'Appalto (Decreto Ministro LL.PP. 19.4.2000 N. 145), al Foglio Condizioni Esecutive, agli elaborati grafici progettuali, redatti ai sensi delle specifiche disposizioni di cui al decreto legislativo 9.4.2008 n. 81, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 02.08.2022 nonché all'offerta in sede di gara ed al Protocollo di legalità del 17.09.2019.

Le parti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva alcuna i suddetti documenti ed in particolare il Capitolato speciale d'Appalto, debitamente vistato in ogni suo foglio, che rimangono depositati in originale presso la casa comunale.

7) L'inizio delle attività, certificato dalla Direzione Lavori è avvenuto in data 14/09/2022, in base al verbale di consegna sottoscritto tra le parti in data 12.09.2022 Il tempo utile per dare ultimate le attività è stabilito in complessivi giorni 150 (centocinquanta). Nessun ritardo sarà ammesso nell'ultimazione delle opere da parte dell'Appaltatore per difficoltà che essa ditta dovesse incontrare nel rispetto delle clausole indicate nel Capitolato speciale d'Appalto o dalla normativa vigente.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all'1 (uno) per cento dell'importo contrattuale.

8) I pagamenti avverranno per stati d'avanzamento lavori ogni qualvolta il credito dell'impresa raggiunga un importo non inferiore a euro 50.000,00, (cinquantamila/00), come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di

subcontratto. A tal fine l'Appaltatore si impegna a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti di cui al periodo precedente.

Tali contratti, se relativi alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1 del protocollo di legalità, devono altresì prevedere l'apposita clausola di risoluzione del vincolo contrattuale a seguito di esito interdittivo delle informazioni antimafia, di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 e qualora le "informazioni antimafia" abbiano dato esito positivo la contestuale applicazione di una penale del 10% del valore contrattuale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni subiti, salvo il maggior danno.

10) L'appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato dal Comune di San Michele al Tagliamento, pubblicato sul sito del Comune, e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto

11) La cauzione definitiva a garanzia dell'appalto pari a € 6.952,78 è stata costituita mediante fidejussione assicurativa n. [REDACTED] rilasciata da UNIPOL SAI Assicurazioni – Ag. Maniago (PN) Subagenzia 100

12) In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste negli allegati il Committente potrà di diritto rivalersi di propria autorità sulla cauzione costituita e l'Appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che all'uopo saranno prefissate.

13) Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse

arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo idoneo contratto assicurativo con UNIPOL SAI Assicurazioni – Ag. Maniago (PN) Subagenzia 100 (Polizza n. [REDACTED]).

14) Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'Appalto e quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato generale.

15) Ai sensi della disposizione di cui all'art. 90 c. 9 del Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81, l'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e di agire nei confronti degli stessi nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge.

La medesima ditta appaltatrice è tenuta a rispettare ogni e qualsivoglia disposizione di legge in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria nei confronti dei lavoratori medesimi.

16) Il subappalto o il sub affidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'art. 105 del codice dei contratti, è consentito nel limite del 50% della categoria unica prevalente se ed in quanto espressamente richiesto in sede di offerta ed autorizzato preventivamente dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Resta salva la revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto qualora le imprese subappaltatrici o i soggetti che intervengano nella realizzazione dell'opera non comunichino alla Stazione appaltante i tentativi di pressione criminale.

La stazione appaltante si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella L. 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti a questi ultimi, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Il pagamento diretto dei subappaltatori da parte del Comune è previsto al verificarsi delle condizioni elencate all'art. 105 co. 13 lett. a), b) e c) del D.lgs. 50/2016.

17) Ai sensi del Protocollo di Legalità del 17.09.2021 l'appaltatore si obbliga a comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco, nonché ogni eventuale variazione dello stesso, di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1 del predetto protocollo.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a nominare un referente di cantiere, avente la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia.

18) La definizione delle controversie che insorgessero fra Committente ed Appaltatore saranno trattate secondo le procedure di cui all'art. 205 del D.Lgs.

50/2016 e successive integrazioni e modificazioni.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Committente.

19) Per la risoluzione del presente contratto e per il recesso dallo stesso si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.lgs. 50/2016.

Il contratto sarà, altresì, risolto qualora l'appaltatore non comunichi alla stazione appaltante i tentativi di pressione criminale, che comunque devono essere denunciati all'Autorità giudiziaria.

20) Al termine dei lavori in questione e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore la DL redige, tempestivamente dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto. In ogni caso il collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Civile.

21) In data 05.09.2022 la ditta appaltatrice ha trasmesso al Comune di San Michele al Tagliamento il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'art. 89 c. 1) lett. h) e del punto 3.2 dell'allegato XV del D.Lgs.

81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Le

gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'impresa, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione di contratto.

22) Il presente contratto non è cedibile né pignorabile.

23) Tutte le spese e conseguenti atti, nessuna esclusa, sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore, che dichiara fin da ora di accettarle.

24) Ai sensi della disposizione di cui all'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159, si prende atto che trattandosi di lavoro il cui importo è inferiore a Euro 150.000,00, non è necessario acquisire la documentazione antimafia.

25) Per eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Pordenone.

26) A norma dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è il Comune di San Michele al Tagliamento, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare.

I dati personali raccolti in fase di gara, fase precontrattuale e in esecuzione dell'eventuale contratto sono trattati dall'ente per finalità connesse e strumentali all'esperimento delle gare d'appalto per l'affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali con persone fisiche (quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e collaboratori) riferibili alle persone giuridiche partecipanti; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della società, in particolare per finalità di verifica dei requisiti di

gara, dati particolari e giudiziari (come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti) ed in generale per ogni finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di controversie anche potenziali, di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti (albo pretorio). Altri dati potranno essere trattati per attività di gestione obblighi l. 190/2012, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell'Art. 6 comma 1 lett. e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell'Art. 6 comma 1 lett. b) GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. c) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per preconstituire prova dell'esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss del GDPR, esercitabili con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, ove si trovano ulteriori informazioni utili sul trattamento dei dati. Ciascuna parte si obbliga ad adottare misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR e D.lgs 196/2003.

27) Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d'uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A.

L'imposta di bollo è assolta mediante versamento su modello F24. Il presente atto viene sottoscritto, come segue:

L'appaltatore, nella persona del Signor [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], mediante firma digitale rilasciata da InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, la cui validità, accertata da verifica su altro documento firmato digitalmente, risulta dal 27/10/2020 al 27/10/2023.

Il Comune di San Michele al Tagliamento, nella persona della dott.ssa [REDACTED], reggente del Settore Lavori Pubblici, - c.f. [REDACTED], mediante firma digitale rilasciata da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, la cui validità, accertata da verifica su altro documento firmato digitalmente, risulta dal 02.12.2021 al 01.12.2024.

Il presente contratto viene letto e sottoscritto in segno di accettazione.

IL COMMITTENTE - Comune San Michele al Tagliamento

[REDACTED] (firmato digitalmente)

L'APPALTATORE Galetto Impianti di Giorgio Galetto & C. S.a.S.

Signor [REDACTED] (firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le clausole del contratto ed in particolare le seguenti: 7), 9)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMITTENTE Comune San Michele al Tagliamento

[REDACTED] (firmato digitalmente)

L'APPALTATORE Galetto Impianti di Giorgio Galetto & C. S.a.S.

Signor [REDACTED] (firmato digitalmente)